



UOC Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine Animale

Treviso

| Prot. N.

| Allegati n. 01

Alla cortese attenzione
Presidenti delle Riserve Alpine

Trasmissione a mezzo mail

Oggetto: Termine di validità della qualifica di cacciatore formato ai fini dell'autoconsumo delle carni di cinghiale - aggiornamento formativo ai fini dell'acquisizione della qualifica di "persona formata ai sensi del Reg. (CE) 853/04"

In relazione all'oggetto, in considerazione di quanto enunciato nella DGR 251 del 13 marzo 2024 "Adeguamento del piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana, approvato con DGR n. 712 del 14 giugno 2022, con i contenuti del piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*sus scrofa*) e azioni strategiche per l'elaborazione dei piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana (PSA)", e facendo seguito a quanto comunicato con nota protocollo n. 129348/25 inviata in data 07/07/2025 ai Presidenti delle Riserve Alpine e alle Associazioni coinvolte nelle attività di formazione,

si comunica che la qualifica di "cacciatore con formazione finalizzata all'autoconsumo delle carni di cinghiale", ottenuta con i corsi erogati nel 2021-2022 e descritta nei tesserini identificativi come "SUS-n-AULSS2" non è più valida ai fini dell'autoconsumo, prevedendo la norma che tale attività possa essere eseguita solo dalla "persona formata" ai sensi del Regolamento (CE) 853/2004 All. III, Cap. IV.

In conseguenza di quanto sopra si rende necessario, pertanto, ai fini dell'autoconsumo da parte di questi operatori, il passaggio delle carcasse per un centro di lavorazione della selvaggina (macello).

Per evitare l'interruzione dell'attività di controllo effettuata sulla popolazione di cinghiale si è previsto che gli operatori, in possesso della qualifica sopra indicata (tesserino SUS-n-AULSS2), possano continuare ad effettuare l'autoconsumo delle carni di cinghiale se, entro e non oltre il 30 giugno 2026, perfezionino il proprio percorso formativo con la partecipazione ai corsi per ottenere tale qualifica di "persona formata".

Per estendere la validità temporale della qualifica di "cacciatore formato ai fini dell'autoconsumo delle carni di cinghiale" è necessario, in attesa del perfezionamento della formazione di cui sopra, che gli operatori interessati diano comunicazione a codesto Servizio della volontà di partecipare a tali corsi.

Tale estensione della qualifica di “cacciatore con formazione finalizzata all’autoconsumo delle carni di cinghiale” non potrà, comunque, superare la data del 30 giugno 2026. Successivamente a tale data, coloro che non avranno ottemperato all’aggiornamento formativo di cui sopra, ai fini dell’autoconsumo, dovranno conferire le carcasse di cinghiale ad un centro di lavorazione della selvaggina riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) 853/04.

Si trasmette quanto sopra per le successive comunicazioni agli interessati (tutti i cacciatori in possesso di **tesserino con numerazione SUS dal n. 1 al n. 106**); in allegato 1 vengono illustrate le modalità di invio della comunicazione di richiesta di partecipazione ai corsi.

Distinti saluti

REGIONE DEL VENETO
Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca trevigiana
Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene Alimenti di Origine Animale
Il Direttore UOC dott. Paolo ZANIN